

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.L.P.A.

“Associazione Liberi dal Panico e dell’Ansia”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **“Associazione Liberi dal Panico e dall’Ansia, in seguito detta A.L.P.A.”** ai sensi della legge 266/91 al fine esclusivo di promuovere iniziative, progetti di prevenzione, informazione, sostegno, ricerca, solidarietà sociale e umana indirizzate alle persone affette da disturbi di attacchi di panico, agorafobia, ansia, dipendenze affettive al fine di sensibilizzare le istituzioni, la comunità nazionale, europea ed internazionale verso tali problematiche.

L'associazione ha durata illimitata

Articolo 2 DISCIPLINA

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Viale Giulio Cesare, 15, int. 4/a e potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3 **SCOPI ASSOCIATIVI**

A.L.P.A. è un' Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- promuove la nascita di gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti alle persone affette dai disturbi di cui all'art. 1;
- fornisce sostegno ai familiari delle persone su indicate
- opera per il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi d'auto-mutuo aiuto sensibilizzando le istituzioni in tal senso
- promuove la cultura dell'auto mutuo aiuto sia all'interno che all'esterno della associazione, attraverso progetti formativi e culturali
- fornisce sostegno attraverso un punto di ascolto telefonico
- si adopera attraverso i propri volontari per offrire sostegno psicologico e pratico alle persone che si trovano ad affrontare la fase critica del DAP (disturbo da attacchi di panico)
- Si adopera per il riconoscimento di un contributo economico da parte dello Stato alle persone che sono sottoposte a cure terapeutiche e/o farmacologiche
- Tutela i pazienti per azioni di mobbing e discriminazione nel mondo del lavoro
- Organizza giornate nazionali, convegni, manifestazioni, conferenze stampa e incontri con mass media e qualsivoglia evento per stimolare i cittadini, le istituzioni, gli enti, le università e la classe medica alle problematiche collegate all'ansia
- Collabora con le altre associazioni di volontariato italiane, europee ed internazionali per dare visibilità e migliorare le conoscenze di tali disturbi
- Si attiva in collaborazione con gli ospedali, e centri autorizzati e riconosciuti per giornate gratuite di diagnosi e per la prevenzione sul dap (disturbi da attacchi di panico.)
- Si adopera affinché venga istituito uno sportello di ascolto e accoglienza presso le strutture sanitarie
- Promuove la ricerca scientifica ed a tale scopo istituisce un Comitato scientifico formato da professionisti che operano sia in campo terapeutico che farmacologico
- Partecipa a focus group nell'ambito dell'auto-mutuo aiuto

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei fini associativi.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4 SOCI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione Liberi dall'Ansia e dal Panico.

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I Soci possono essere:

- **Soci effettivi**, tutte le persone che condividono lo scopo del presente statuto e che sono in regola con la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo

- **Soci Onorari**, tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Il conferimento di tale nomina dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo e ratificata alla prima Assemblea dei soci.

I soci prestano la loro opera gratuitamente a favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

- **Soci Sostenitori**, tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Tutti gli associati (soci effettivi e onorari) hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 5 ENTRATE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi nazionali e internazionali;
-

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
-

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Articolo 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Articolo 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri oltre al Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed ha il compito di:

- attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri, soci ordinari o gruppi di lavoro lo svolgimento di determinati incarichi.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 9

DURATA DELLE CARICHE

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 10 RINNOVO DELLE CARICHE

Il Regolamento Elettorale per il rinnovo delle cariche associative sarà emanato dal Consiglio Direttivo e reso pubblico ai soci entro tre mesi dalla data dell'Assemblea elettiva.

Tutti i soci effettivi e onorari hanno diritto di voto e si possono candidare per ricoprire qualsiasi carica associativa.

Articolo 11 CONVOCAZIONI

Il Consiglio Direttivo si raduna minimo tre volte l'anno su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).

Decadono dalla carica di consiglieri i membri che si assentano senza giustificazione per più di due volte consecutivamente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

Articolo 13 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni, a fine mandato può essere rieleggibile per un massimo di due volte.

La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
-

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 14 RESPONSABILI TERRITORIALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Al solo scopo organizzativo il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare dei soci che lo rappresentino a livello territoriale (RT), regionale (RR) e provinciale (RP) al fine di

rappresentare l'associazione e di coordinare le varie iniziative locali. Laddove a livello provinciale e/o regionale sussistesse una presenza di almeno due gruppi di auto-mutuo aiuto, potrà essere formato un coordinamento allo scopo di perseguire gli intenti statutari. In tali casi il cd demanda l'elezione del Responsabile Provinciale (RP) e/o Responsabile Regionale (RR) ai soci presenti sul territorio di riferimento.

Articolo 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge un Collegio di Probiviri anche non soci, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi non soci e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Articolo 17

ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 18
SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 19
NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.